



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE
AMBIENTE

Provincia di Fermo

Registro PROVINCIA DI FERMO

0004842	26/02/2010
P FM RP FM ZPA P	
9.10.6/2009/ZPA/1	

Impresa FAGIOLI VINCENZO

di Fagioli Dante & C. S.n.c.

Contrada Ete, 11

63023 FERMO (FM)

Racc. A/R

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 127/GEN – 17/SET del 24/2/2010 - Impresa FAGIOLI VINCENZO di Fagioli Dante & C. S.n.c. - Fermo - D.lgs. n. 152/06, art. 210 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi, con accorpamento delle attività esistenti

Si porta a conoscenza che lo scrivente Settore ha predisposto la determinazione dirigenziale di cui all'oggetto che può essere ritirata presso gli uffici di questa Provincia in Viale Trento, 113 – Fermo (telefonando preventivamente al n. 0734/232330) premunendosi di n. 2 (due) marche da bollo da € 14,62 (da apporre sull'autorizzazione).

Distinti saluti.

Responsabile del procedimento: geom. Luigi Francesco Montanini
☐ 0734 232330 – ☐ 0734 .232304

Il Dirigente
(Dott. Roberto Fausti)

LMF



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE AMBIENTE

Registro Generale n. 127 del 24-02-2010

Registro Settore n. 17 del 24-02-2010

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Impresa FAGIOLI VINCENZO di Fagioli Dante & C. S.n.c. - Fermo - D.lgs. n. 152/06, art. 210 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi, con accorpamento delle attività esistenti

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 recante "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" ed in particolare il comma 2, dell'art. 3, che recita: "... restano di competenza delle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti...";

VISTA la domanda datata 27/9/2008, pervenuta il 30/9/2008 ed assunta al protocollo n. 20940 della Provincia di Ascoli Piceno con cui l'Impresa in oggetto ha chiesto, ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione all'esercizio con procedura ordinaria con l'accorpamento delle attività esistenti (avviate con procedura semplificata), di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) e (R4) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Contrada Ete, 11 nel comune di Fermo corredata dalla seguente documentazione:

- 1) atto costitutivo della società
- 2) certificato di iscrizione alla camera di CCIAA
- 3) documentazione attestante la disponibilità degli impianti, dell'area e/o dell'immobile dove viene svolta l'attività di recupero e/o di smaltimento
- 4) estremi di approvazione dei progetti di realizzazione delle opere
- 5) conferimento ed accettazione incarico di responsabile tecnico
- 6) accettazione incarico di responsabile tecnico
- 7) collaudo funzionale
- 8) modulo A2
- 9) Piano di gestione
- 10) scheda tecnica informativa
- 11) relazione tecnica
- 12) elenco CER dei rifiuti non pericolosi
- 13) tavola 1 - Carta geologica e pericolosità geologiche
- 14) tavola 2 - Carta idrogeologica e morfologica
- 15) tavola 3 - Carta unità litotecniche e PAI
- 16) tavola 4 - Carta riqualificazione ambientale e viabilità

COPIA



- 17) tavola 5 – Carta ubicazione area
18) tavola 6 – funzionamento impianto
19) situazione urbanistica

VISTA, inoltre, la seguente documentazione integrativa, rispettivamente, pervenuta:

- il 25/11/2008 ed assunta al protocollo n. 32243 della Provincia di Ascoli Piceno, costituita dai seguenti elaborati:
 - copia permesso a costruire rilasciato dal Comune di Fermo n. 1917 del 18/3/2004 e relativi elaborati progettuali;
 - Certificato di collaudo del fabbricato;
 - Concessione edilizia in sanatoria A/58/00 e A/59/00;
 - Condono edilizio l. 724/94;
- il 9/1/2009 ed assunta al protocollo n. 1191 della Provincia di Ascoli Piceno, costituita dai seguenti elaborati:
 - Certificazione relativa all'assetto territoriale;
- il 7/3/2009 assunta al protocollo n. 16227 della Provincia di Ascoli Piceno, costituita dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnica (accorpamento elaborati 9 – 10- 11)
 - tavola n. 21 datata gennaio 2009 – funzionamento impianto (in sostituzione della tavola 18)
 - tavola n. 22 datata gennaio 2009 – riqualificazione ambientale e viabilità interna impianto (in sostituzione della tavola 16)
- il 25/6/2009 ed assunta al protocollo n. 44415 della Provincia di Ascoli Piceno, costituita dai seguenti elaborati:
 - (elaborato 23) Funzionamento impianto - Modificativo dell'ex elaborato 21;
 - (elaborato 24) Riqualificazione ambientale e viabilità interna impianto - Modificativo dell'ex elaborato 22;
 - (elaborato 25) Relazione tecnica - Modifica ed integrazione finale accorpamento elaborati 9-10-11;
 - (elaborato 26) Sintesi delle modifiche ed integrazioni.

TENUTO CONTO che il progetto relativo alla realizzazione dello stabilimento di cui trattasi, all'interno del quale viene esercitata l'attività di recupero dei rifiuti, è stato approvato dal Comune di Fermo con Permesso di Costruire n. 1917 del 18/5/2004 mediante la procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. n. 447/98;

TENUTO CONTO, altresì, che il Comune di Fermo ha rilasciato con atto n. A58/00 e n. A59/00 del 10/10/2000 concessione in sanatoria relativamente ad un edificio (*per incremento di volume, chiusura ex tettoia, cambio destinazione d'uso da accessorio agricolo ad artigianale*) che è parte dell'impianto di recupero;

ATTESO che con nota del 28/3/2008 l'impresa ha fatto pervenire al Comune di Fermo in data 14/4/2008 la comunicazione per l'attivazione di industria insalubre ai sensi dell'art. 216 del R.D. 27/7/1934 n. 1265 T.U.L.L.SS.;

ACQUISITO il **parere favorevole** espresso dal competente Servizio Radiazioni/Rumore dall'ARPAM – Dipartimento Prov.le di Ascoli Piceno, con nota prot. n. 14116 del 1/4/2009 in merito alla valutazione dell'impatto acustico;

ACQUISITO il **parere favorevole** espresso dal competente Settore Urbanistica del Comune di Fermo, con nota prot. n. 44801 del 11/12/2009, assunta al prot. n. 9822 del 15/12/2009 di questa Provincia, secondo cui *"l'intervento relativo all'attività produttiva*



esistente sopra citata, risulta urbanisticamente conforme alla destinazione di zona "D2" – tessuto produttivo di cui all'art. 70 della normativa tecnica di PRG";*

ACQUISITO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal competente Servizio Rifiuti/Suolo dell'ARPAM – Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno, con nota prot. n. 1439 del 15/1/2010, assunta al protocollo n. 1226 del 20/1/2010 di questa Provincia;

RICHIAMATA la nota del Comune di Fermo prot. n. 34483 del 29/9/2009, con la quale veniva rinnovata, al Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Z.T. n. 11 di Fermo, la richiesta (già formulata con precedente nota prot. n. 2173 del 21/1/2009) di parere e di eventuali prescrizioni finalizzate alla tutela della salute pubblica in merito all'attivazione di industria insalubre ai sensi dell'art. 216 del R.D. 27/7/34 n. 1265 T.U.L.L.SS.;

RICHIAMATA, inoltre, la nota del Comune di Fermo prot. n. 2104 del 20/1/2010, con la quale si sollecita all'ASUR Z.T. n. 11 di Fermo un riscontro della richiesta di parere di cui sopra;

RICHIAMATA, infine, la nota del Comune di Fermo prot. n. 4830 del 4/2/2010, con la quale si sollecita nuovamente l'ASUR Z.T. n. 11 di Fermo a riscontrare la richiesta di parere, in relazione al contenuto del verbale della conferenza dei servizi del 21/1/2010 che concedeva al Comune stesso 10 giorni di tempo per poter a sua volta formulare eventuali prescrizioni in ordine all'attivazione di industria insalubre;

PRESO ATTO che non sono pervenute indicazioni e/ prescrizioni al riguardo, né dal Comune di Fermo né dall'ASUR Z.t. n. 11 di Fermo;

CONSIDERATO che presso l'impianto di cui trattasi vengono già esercitate le operazioni di recupero dei rifiuti speciali a seguito di comunicazioni effettuate dell'impresa in data 23/2/2006, in procedura semplificata, ai sensi dell'ex articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, presso la Provincia di Ascoli Piceno con iscrizione n. 219 nel registro provinciale di Ascoli Piceno e, in data 28/12/2007, ai sensi dell'articolo 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 presso l'Albo Gestori Ambientali, e che con il presente provvedimento si autorizza l'accorpamento delle attività esistenti e la sostituzione dell'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO, inoltre, che trattasi di attività esistente per la quale con il presente atto si autorizza, in procedura ordinaria, le operazioni di recupero presso l'impianto in argomento senza apportare varianti sostanziali e senza modificare nella sostanza le modalità di gestione già esercitate, per cui si ritiene di non dover procedere alla valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della L.241/90 e successive modificazioni, e riunitasi, presso la Provincia di Ascoli Piceno, nelle sedute del 22/12/2008, 15/1/2009, 22/4/2009 e 19/5/2009, e, presso questa Provincia, nella seduta del 21/1/2010, ha, infine, espresso **parere favorevole**, con prescrizioni, all'autorizzazione dell'esercizio dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto in argomento;

Determinazione AMBIENTE n.17 del 24-02-2010 PROVINCIA DI FERMO



[Handwritten signature]

TENUTO CONTO che la competenza in materia dal 1° luglio 2009 è stata trasferita alla Provincia di Fermo, in attuazione della legge n. 147/2004;

VISTA l'attestazione del versamento, effettuato in data 27/9/2008, relativo al pagamento degli oneri istruttori ed accertata la sua congruità;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'impresa **FAGIOLI VINCENZO di Fagioli Dante &C. S.n.c.** con sede legale in Contrada Ete, 11 - Fermo [*legale rappresentante: Dante Fagioli nato a Porto San Giorgio il 5/7/1963 e residente nel comune di Fermo in Contrada Ete, 11*] dalla data di emissione del presente atto, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto situato in Contrada Ete, 11 nel comune di Fermo, già in esercizio sulla base delle comunicazioni di inizio attività effettuate in procedura semplificata come richiamate in premessa, con le seguenti prescrizioni:
 - a) di vincolare l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e di trattamento (R3 e R4) al rispetto delle modalità descritte negli elaborati approvati con il presente atto, fatte salve le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;
 - b) in particolare, devono essere seguite le modalità operative di gestione dei rifiuti, sia nella fase di messa in riserva che in quella di trattamento contenute nella relazione tecnica di cui all'elaborato 25 (Integrazione accorpamento elaborati 9-10-11) approvato con la presente autorizzazione;
 - c) la frase erroneamente riportata a pagina 37 del citato elaborato 25: "tali operazioni sono definite al comma 3h) dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152" deve essere letta e rettificata come segue: "tali operazioni sono definite al comma 1 lettera h) dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";
 - d) i rifiuti ammissibili all'impianto sono quelli riportati nella tabella di cui all'elaborato 25 da pagina 15 a pagina 17;
 - e) i rifiuti ammessi all'impianto dovranno essere gestiti con le modalità, nei limiti e con gli accorgimenti di cui alle tabelle riepilogative riportate nell'elaborato 25, da pagina 18 a pagina 24;
 - f) a tal riguardo, si deve tener conto delle seguenti limitazioni/prescrizioni specifiche:



- *relativamente alle tipologie 1.1, 6.1, 6.2 e 10.1 della tabella di cui all'opificio B, nella colonna 9, tra le destinazioni finali non è previsto il recupero (R1) come combustibile;*
 - *relativamente alla tipologia 5.8 della tabella di cui all'opificio B, nella colonna 8, non sono indicate le caratteristiche dei prodotti ottenuti per cui gli stessi dovranno essere conformi alla normativa tecnica di settore (norme UNI, ecc.);*
 - *relativamente alla tipologia 11.11 della tabella di cui all'opificio B, nella colonna 9, tra le destinazioni finali non è previsto il recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi [comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche (R3)];*
 - *relativamente alle tipologie 6.2 della tabella di cui all'opificio A, nella colonna 9, tra le destinazioni finali non è previsto il recupero (R1) come combustibile;*
- g) *i rifiuti conferiti presso l'impianto devono essere obbligatoriamente pesati prima del loro ingresso, mediante pesa pubblica abilitata, con rilascio di cartellino di pesa (riportante i dati di peso lordo, tara e netto) in quanto l'impianto medesimo risulta sprovvisto di idoneo strumento di pesatura;*
- h) *la quantità massima stoccabile istantaneamente (R13) è pari a 385 tonnellate; la potenzialità massima annua di trattamento (R3 e R4) è pari a 22.000 tonnellate;*
- i) *lo stabilimento di cui trattasi, che viene considerato come un unico impianto di stoccaggio e trattamento, con due distinte aree di lavoro in corrispondenza dei rispettivi due capannoni, dovrà essere gestito evitando qualsiasi promiscuità tra rifiuti in ingresso, rifiuti in uscita, materie prime e materie prime secondarie;*
- j) *le materie prime secondarie in uscita dall'impianto nelle aree dedicate devono essere separate dai rifiuti in ingresso, dai rifiuti prodotti dall'attività di trattamento e dai rifiuti sottoposti alla messa in riserva (R13);*
- k) *i prodotti in uscita come materie prime secondarie devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (norme UNI, ecc.);*
- l) *lo stoccaggio delle materie prime secondarie prodotte deve essere realizzato in modo da non modificare le loro caratteristiche compromettendone il successivo utilizzo;*
- m) *i rifiuti destinati alla messa in riserva (R13) devono essere separati dai rifiuti destinati ad altre operazioni di recupero, in tutte le fasi di gestione;*
- n) *la messa in riserva dei rifiuti (R13) dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 6 di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;*
- o) *i rifiuti identificati con il codice CER 191212 dovranno essere avviati esclusivamente a smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati;*
- p) *il gestore dell'impianto dovrà dotarsi di un rilevatore della radioattività, relativamente ai rifiuti tipologia 3.1 e 3.2, per consentire l'individuazione di*



[Handwritten signature]

materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso all'impianto, in attuazione alle disposizioni della normativa in materia di controllo della radioattività (D.Lgs. n. 230 del 17/3/1995);

- q) nell'area indicata con il numero 6 nell'elaborato tavola 6, come integrato, si dovranno effettuare soltanto operazioni di lavaggio e bonifica delle attrezzature e contenitori e non è possibile effettuare operazioni di deposito dei rifiuti recuperati e destinati ad altre operazioni di recupero;*
 - r) l'area contrassegnata in planimetria con il n. 6 dell'opificio B - area di lavaggio e bonifica - non è in alcun modo adibita a trattamento dei rifiuti, bensì al solo lavaggio delle attrezzature e dei contenitori effettuato esclusivamente con acqua senza l'aggiunta di additivi o altri prodotti chimici; inoltre, le acque reflue derivanti dalle predette operazioni di lavaggio devono essere convogliate in pozzetti interni a tenuta stagna da cui vengono, periodicamente, aspirate alla bisogna e successivamente avviate, previa caratterizzazione, a smaltimento presso impianti di trattamento autorizzati;*
 - s) relativamente ai controlli analitici dei rifiuti in ingresso ci si dovrà avvalere di laboratori certificati;*
 - t) nel caso di cessazione dell'attività di recupero autorizzata, dovranno essere effettuate le operazioni previste nel piano di ripristino ambientale dell'area come descritto nell'elaborato 25 a pagina 14; prima di avviare dette operazioni, dovranno essere allontanati e smaltiti, secondo normativa vigente, tutti i rifiuti eventualmente presenti nelle aree esterne e all'interno dell'impianto;*
 - u) la movimentazione dei rifiuti depositati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;*
 - v) il titolare dell'Impresa dovrà adottare tutte le speciali cautele per non arrecare nocumento alla salute del vicinato;*
 - w) va mantenuta integra ed in buone condizioni la recinzione dell'impianto estesa su tutto il perimetro aziendale;*
 - x) deve essere mantenuta la schermatura dell'impianto lungo i lati visibili dalla strada provinciale con idonee essenze arboree;*
 - y) deve essere rispettato quanto disposto con atto sindacale del Comune di Fermo n. 47 dell'11/4/2009, reperibile presso il Settore Ambiente dello stesso Ente;*
 - z) tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal D.Lgs. n. 152/06 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84, nonché quelle della L.R. n. 24/2009, si intendono richiamate come prescrizioni di questa autorizzazione;*
2. Di approvare con il presente atto gli elaborati di seguito elencati:
- *Elab. 13 - tavola I - Carta geologica e pericolosità geologiche (assunto al prot. n. 20940 del 30/9/2008)*



- *Elab. 14 - tavola 2 – Carta idrogeologica e morfologica (assunto al prot. n. 20940 del 30/9/2008)*
- *Elab. 15 - tavola 3 – Carta unità litotecniche e PAI (assunto al prot. n. 20940 del 30/9/2008)*
- *Elab. 17 - tavola 5 – Carta ubicazione area (assunto al prot. n. 20940 del 30/9/2008)*
- *Elab. 23 - Funzionamento impianto - Modificativo dell'ex elaborato 21; (assunto al prot. n. 44415 del 25/6/2009);*
- *Elab. 24 - Riqualificazione ambientale e viabilità interna impianto - Modificativo dell'ex elaborato 22 (assunto al prot. n. 44415 del 25/6/2009);*
- *Elab. 25 - Relazione tecnica - Modifica ed integrazione finale accorpamento elaborati 9-10-11 (assunto al prot. n. 44415 del 25/6/2009);*

3. Di stabilire che, a decorrere dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, l'efficacia dell'iscrizione nel registro provinciale di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa alle comunicazioni di inizio attività effettuate dell'impresa, con procedura semplificata, in data 23/2/2006, ai sensi dell'ex articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, presso la Provincia di Ascoli Piceno con relativa iscrizione n. 219 nel registro provinciale di Ascoli Piceno e, in data 28/12/2007, ai sensi dell'articolo 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l'Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale delle Marche, è sospesa, in quanto sostituita dal presente provvedimento;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale;

AVVERTE

- **L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è, altresì, condizionata alla presentazione da parte del soggetto autorizzato, entro 60 giorni dal ritiro della presente autorizzazione, di idonea garanzia finanziaria per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento svolta. Tale garanzia è determinata, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 2948 del 8/8/1994 nella misura di €. 77468,00 (euro settantasettemilaquattrocentosessantotto,00) e deve essere costituita, a scelta dell'interessato - per la durata dell'autorizzazione - in una delle seguenti forme:**
 - a) *pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;*
 - b) *deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;*
 - c) *presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno.*

Gli atti di fidejussione devono essere rilasciati:

- *per la fidejussione bancaria, dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12.3.1936 n. 375;*
- *per la polizza fidejussoria, dalle società assicurative autorizzate ai sensi della legge 10.6.1982 n. 348 e del D.M. 18.3.1983 e successive modificazioni ed integrazioni.*

La suddetta garanzia deve essere presentata in triplice copia e deve recare tra le condizioni, che la stessa può essere svincolata soltanto previo nulla osta da parte della Provincia e, comunque, non oltre due anni dalla sua scadenza.

Determinazione AMBIENTE n.17 del 24-02-2010 PROVINCIA DI FERMO



[Handwritten signature]

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia, la stessa garanzia dovrà essere ricostituita, sempre che vi sia la continuazione dell'attività, nella stessa entità stabilita ai precedenti punti.

RAMMENTA

- L'autorizzazione alla gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ha validità pari ad anni 10 (dieci), fatte salve le modifiche a seguito dell'emanazione di altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- L'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato previa presentazione di domanda in carta legale, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indirizzata all'Amministrazione Provinciale almeno 180 giorni prima della scadenza, corredata della prescritta documentazione.

INFORMA

- In base a quanto disposto dall'articolo 3.3.3, punto 1, del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 15 dicembre 1999, il responsabile dell'impianto in oggetto è tenuto a comunicare a questa Provincia, ogni sei mesi (entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno), il riepilogo dei rifiuti in ingresso per provenienza sulla base del modulo predisposto ed approvato dalla Regione Marche con delibera di Giunta n. 3053 del 19/12/2001;
- Il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro.
- E' vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate con il presente atto.
- La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'adozione, da parte di questa Amministrazione Provinciale, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 208, comma 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- L'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria.
- Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.



- Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI MONTANINI


Il Dirigente del Settore
F.to ROBERTO FAUSTI

Il presente atto viene pubblicato in elenco

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Dirigente







PROVINCIA DI FERMO

SETTORE AMBIENTE



Registro Generale n. 160 del 04-03-2010

Registro Settore n. 20 del 04-03-2010

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Impresa FAGIOLI VINCENZO S.n.c. - Fermo - D.lgs. n. 152/06, art. 210 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi, con accorpamento delle attività esistenti - RETTIFICA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di questo Settore n. 127/GEN - 17/SET del 24/2/2010 di pari oggetto;

VISTA la nota dell'impresa di cui trattasi, assunta al protocollo n. 5493 del 4/3/2010, con la quale si evidenziano alcuni refusi riscontrati nella citata determinazione n. 127/GEN - 17/SET del 24/2/2010;

RITENUTO di condividere le osservazioni avanzate dall'impresa e, pertanto, di dover procedere d'ufficio alla rettifica dell'atto sopra richiamato;

CONSIDERATO che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 recante "*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" ed in particolare il comma 2, dell'art. 3, che recita: "... restano di competenza delle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti...";

DETERMINA



1. Di **modificare**, ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la determinazione dirigenziale citata in premessa ed intestata all'impresa **FAGIOLI VINCENZO di Fagioli Dante & C. S.n.c.** con sede legale in Contrada Ete, 11 - Fermo [legale rappresentante: Dante Fagioli nato a Porto San Giorgio il 5/7/1963 e residente nel comune di Fermo in Contrada Ete, 11] nei termini che seguono:

- la prescrizione di cui al punto 1., lettera g), della determinazione richiamata viene sostituita dalla seguente:

“g) i rifiuti conferiti presso l'impianto devono essere obbligatoriamente pesati prima del loro ingresso, mediante pesa omologata, con rilascio di cartellino di pesa (riportante i dati di peso lordo, tara e netto) in quanto l'impianto medesimo risulta sprovvisto di idoneo strumento di pesatura;”

- il punto 3. della determinazione richiamata viene sostituito dal seguente:

“Di stabilire che, a decorrere dalla data di accettazione della garanzia finanziaria prevista nel successivo capitolo “Avverte”, l'efficacia dell'iscrizione nel registro provinciale di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa alle comunicazioni di inizio attività effettuate dell'impresa, con procedura semplificata, in data 23/2/2006, ai sensi dell'ex articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, presso la Provincia di Ascoli Piceno con relativa iscrizione n. 219 nel registro provinciale di Ascoli Piceno e, in data 28/12/2007, ai sensi dell'articolo 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l'Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale delle Marche, sarà sospesa, in quanto sostituita dal presente provvedimento;”

- il primo paragrafo del capitolo “Avverte” della determinazione richiamata viene sostituito dal seguente:

“L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è, altresì, condizionata alla presentazione da parte del soggetto autorizzato, di idonea garanzia finanziaria per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento svolta. Tale garanzia è determinata, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 2948 del 8/8/1994 nella misura di €. 77468,00 (euro settantasettemilaquattrocentosessantotto,00) e deve essere costituita, a scelta dell'interessato - per la durata dell'autorizzazione - in una delle seguenti forme:

- a) pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;*
- b) deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;*
- c) presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno.*

- al capitolo “Avverte” della determinazione richiamata viene aggiunto il seguente paragrafo:



“Tale garanzia finanziaria deve essere, comunque, presentata, entro 60 giorni dal ritiro del presente provvedimento, pena la decadenza della stessa autorizzazione;”

- il settimo paragrafo del capitolo “Informa” della determinazione richiamata viene sostituito dal seguente:

“Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell’attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell’Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione delle attrezzature oppure nell’esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l’azione penale o sia stata proposta l’adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991;”

2. Di **stabilire** che rimangono inalterate e cogenti tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nella richiamata determinazione dirigenziale di questo Settore n. 127/GEN-17/SET del 24/2/2010, non modificate con il presente atto.
3. Di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale;

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI MONTANINI




Il Dirigente del Settore
F.to Dott. ROBERTO FAUSTI

Il presente atto viene pubblicato in elenco

Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo



Il Dirigente





FAGIOLI VINCENZO
DI FAGIOLI DANTE & C. S.N.C.

"tentare di lasciare ai figli un mondo migliore"

C.Da Ete, 11 - 63023 Fermo (AP)
Tel. 0734.224526 - Fax 0734/511389 - Cell. 335.1316414
P.Iva 01062460447 - Iscr. Albo Naz. Gestori rifiuti n. AN 78/O
E-Mail: info@fagiolisnc.191.it



Provincia di Fermo

Registro PROVINCIA DI FERMO

0005493	04/03/2010
P FM RP FM ZPA A	
9.10.6/2009/ZPA/1	

SPETT.LE

Provincia di Fermo
Settore Ambiente
c.a. Dott. Roberto Fausti
c.a. Luigi Montanini

FERMO LI' 04/03/2010

OGGETTO: Richiesta modifica determina "Registro di Settore N.17 del 24-02-2010"

Nella determina sono contenute alcune prescrizioni che debbono essere modificate/corrette/integrate nei seguenti punti:

1g- Deve essere consentito anche l'uso di una pesa privata(convenzionata) omologata e/o deve essere valido il cartellino di pesata del produttore di rifiuti.

1h- Deve essere specificata la potenzialità dell'impianto per l'attività R13 pari a 29.140 t/a come riportato a pag. 17 e 27 dell'elaborato 25.

3- Precisare che la data di sospensione delle due iscrizioni in procedura semplificata è sospesa dalla data di efficacia della presente autorizzazione e non dalla data di ricevimento.

Nell'ultimo comma in cui viene prevista l'informativa tempestiva alla provincia di qualsiasi variazione, deve essere tolto il discorso "nella gestione degli automezzi" che nulla hanno a che vedere con tale autorizzazione, ma gli automezzi sono gestiti a mezzo autorizzazioni specifiche dell'Albo Gestori Rifiuti.

Deve essere allegato l'elaborato 25 da pagina 15 a pagina 17 contenenti i codici dei rifiuti ammissibili all'impianto.

PER RICEVUTA

LA DITTA

ESTRATTO "ELABORATO 25" AUTORIZZATO CON
DETERMINAZIONE N. 127/4EN - 17/SET DEL 24/2/2010



Istruttore direttivo
Servizio Tutela Ambientale
U.O.C. tutela del suolo
com. Luigi Francesco Montanini

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA OPERAZIONI DI RECUPERO

Si riporta un'elenco dei rifiuti e relativa quantità annuale totale, potenzialmente trattabili sulla base dell'iscrizione, N° 219 del 01/06/2006 e della comunicazione d'inizio attività del 28/12/2007.

TIPO DI RIFIUTO	CODICE CER
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	02 01 04
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	02 03 04
scarti di corteccia e sughero	03 01 01
segatura, truci segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	03 01 05
rifiuti non specificati altrimenti (scarti di legno e sughero, imballaggi in legno)	03 01 99
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	05 01 10
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	06 05 03
rifiuti non specificati altrimenti (fanghi da trattamento acque di processo)	06 13 99
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	07 01 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	07 02 12
rifiuti plastici	07 02 13
rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti contenenti gomma, costituiti da cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli)	07 02 99
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	07 03 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	07 04 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	07 05 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	07 06 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	07 07 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	10 01 21
scaglie di laminazione	10 02 10
rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa)	10 02 99
rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe)	10 08 99
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	10 11 12

rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe)	11 02 99
zinco solido	11 05 01
rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe)	11 05 99
limatura e trucioli di materiali ferrosi	12 01 01
polveri e particolato di materiali ferrosi	12 01 02
limatura e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03
polveri e particolato di materiali non ferrosi	12 01 04
limatura e trucioli di materiali plastici	12 01 05
rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa e di metalli non ferrosi o loro leghe)	12 01 99
imballaggi in carta e cartone	15 01 01
imballaggi in plastica	15 01 02
imballaggi in legno	15 01 03
imballaggi metallici	15 01 04
imballaggi in materiali compositi	15 01 05
imballaggi in materiali misti	15 01 06
imballaggi in vetro	15 01 07
metalli ferrosi	16 01 17
metalli non ferrosi	16 01 18
plastica	16 01 19
vetro	16 01 20
componenti non specificati altrimenti	16 01 22
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	16 02 14
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	16 02 16
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	16 03 06
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	16 08 01
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	16 08 03
catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	16 08 04
legno	17 02 01
vetro	17 02 02
plastica	17 02 03
rame, bronzo, ottone	17 04 01
alluminio	17 04 02
piombo	17 04 03

zinc	17 04 04
ferro e acciaio	17 04 05
stagno	17 04 06
metalli misti	17 04 07
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	17 04 11
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	17 05 06
materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	19 01 02
rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	19 01 18
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	19 08 12
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	19 08 14
metalli ferrosi	19 12 02
metalli non ferrosi	19 12 03
plastica e gomma	19 12 04
vetro	19 12 05
legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	19 12 07
carta e cartone	20 01 01
vetro	20 01 02
oli e grassi commestibili	20 01 25
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38
Plastica	20 01 39
Metallo	20 01 40
rifiuti urbani non differenziati	20 03 01
Indipendentemente dai codici CER dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero, la potenzialità totale massima trattabile sulla base delle due iscrizioni in procedura semplificata, di cui si chiede la trasformazione in procedura autorizzativa, sarà al massimo pari a 29.140 t/a.	

Si riportano inoltre alcune tabelle riepilogative in cui vengono riportati tutti i dati richiesti, ad integrazione, come richiesto da verbale della conferenza dei servizi terminata in data 15/01/2009 e relativi alle due attività attualmente esercitate separatamente.



[Handwritten signature]



PROVINCIA DI FERMO

**SETTORE
AMBIENTE**



Registro Generale n. 577 del 09-05-2011
Registro Settore n. 28 del 09-05-2011

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

**Oggetto: Impresa AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO di Fagioli Dante & C.
S.n.c. - D.lgs. n. 152/06 - Modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di recupero (R13, R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi-
Impianto situato in C.da Ete, 11/A - Fermo**

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*",
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 recante "*Disciplina regionale in materia di
gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" ed in particolare il comma 2, dell'art. 3,
che recita: "... *restano di competenza delle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di
autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti...*";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di questo Settore n. 127/GEN – 17/SET del
24/2/2010 con la quale è stato autorizzato l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3 e R4) di
rifiuti speciali non pericolosi, con accorpamento delle attività esistenti di pari oggetto;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale di questo Settore n. 160/GEN –
20/SET del 4/3/2010 con la quale state autorizzate alcune modifiche (rettifiche) della
determinazione sopra richiamata;

RICHIAMATA, infine, la determinazione dirigenziale di questo Settore n. 306/GEN –
13/SET del 15/3/2011 con cui si è modificata l'autorizzazione all'esercizio;

VISTA la nota dell'impresa di cui trattasi, assunta al protocollo n. 15336 del 14/4/2011, con
la quale si evidenziano alcune imprecisioni riscontrate nell'allegato 2 alla citata determinazione n.
306/GEN – 13/SET del 15/3/2011;

RITENUTO di condividere parzialmente le osservazioni avanzate dall'impresa e, pertanto,
di dover procedere d'ufficio alla rettifica dell'atto sopra richiamato;

52
FERMO

TENUTO CONTO che il punto 3.3.3.4 del Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio Regionale delle Marche con deliberazione amministrativa n. 284 del 15 dicembre 1999 stabilisce che "al fine di garantire che l'attività di recupero dei rifiuti corrisponda agli obiettivi posti dalle disposizioni vigenti e dal piano, si pone un livello minimo di efficienza degli impianti di recupero di materia pari ad almeno il 40% dei materiali in ingresso";

CONSIDERATO che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;


DETERMINA

1. Di **modificare**, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la determinazione dirigenziale citata in premessa ed intestata all'impresa **AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO di Fagioli Dante & C. S.n.c.** con sede legale in Contrada Ete, 11 - Fermo ed **impianto situato in C.da Ete, 11/A - Fermo** [legale rappresentante: Dante Fagioli nato a Porto San Giorgio il 5/7/1963 e residente nel comune di Fermo in Contrada Ete, 11] nei termini che seguono:
 - **la tabella riepilogativa riportata in allegato al presente atto modifica e sostituisce integralmente quella riportata nell'allegato 2 della citata determinazione n. 306/GEN - 13/SET del 15/3/2011.**
2. Di **stabilire**, altresì, che rimangono inalterate e cogenti tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nelle richiamate determinazioni dirigenziali di questo Settore n. 127/GEN-17/SET del 24/2/2010, n. 160/GEN- 20/SET del 4/3/2010 e n. 306/GEN - 13/SET del 15/3/2011, non modificate con il presente atto;
3. Di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale;

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

LFM

Il Responsabile del procedimento
LUIGI MONTANINI



Il Dirigente del Settore
Dott. ROBERTO FAUSTI



Il presente atto viene pubblicato in elenco

dei rifiuti
nel 15
m
da

Allegato alla Determinazione AMBIENTE n. 577/GEN-28/SET del 9/5/2011

ALLEGATO 2-b₂

**TABELLA RIEPILOGATIVA
OPIFICIO B**

CODICI CER E TIPOLOGIE D.M. 5-2-98	OPERAZIONE DI RECUPERO	AREA INDICATA NELL'ELAB. 24A PER MESSA IN RISERVA E TRATTAMENTO	PERCENTUALE DI RECUPERO DAL TRATTAMENTO	MATERIE PRIME E PRODOTTI IN USCITA	DESTINAZIONI DI RECUPERO DEI PRODOTTI E DEI RIFIUTI MESSI IN RISERVA (R13)	QUANTITA' MAX STOCCABILE (ton.)	POTENZIALITA' DI TRATTAMENTO
150101] [150105] [150106] [200101] EX TIPOLOGIA 1.1	R3	3	90%	MATERIE PRIME MPS Come da specifiche UNI-EN 643	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R1	40	t/h = 0-10 t/g = 0-80 t/a = 0-17.000
	R13	1-1A-1B					
[170202] [200102] [150107] [191205] [160120] EX TIPOLOGIA 2.1	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R5	40	
	R4	3	70%	Materie prime, MPS Conformi alle specifiche CECA, AISI CAEF UNI	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R4	100	t/h = 0-20 t/g = 0-120 t/a = 0-20.000
[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [200140 191202] [100299 120199] EX TIPOLOGIA 3.1	R13	1-1A-1B					
	R4	3	70%	MATERIE PRIME MPS Conforme alle specifiche UNI EURO	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R4	100	t/h = 0-20 t/g = 0-100 t/a = 0-20.000
[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [100899] [120199] EX TIPOLOGIA 3.2	R13	1-1A-1B					
	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R4	30	
[150104] [200140] EX TIPOLOGIA 3.4	R13	1-1A-1B					
	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R4	50	
[160803] [160804] EX TIPOLOGIA 5.3	R13	1-1A-1B					
	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R8-R4	200	

m

[160801] EX TIPOLOGIA 5.4	R13	I-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R8-R4	30	
[160216] [160214] [200136] [200140] EX TIPOLOGIA 5.6	R13	I-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R3-R4	50	
170401 [170411] [160122] [160118] [160216] EX TIPOLOGIA 5.8	R3	3	85%	MATERIE PRIME MPS Rame, piombo e materie plastiche	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R3-R4	60	t/h = 0-10 t/g = 0-50 t/a = 0-15.000
[020104] [150102] [170203] [200139] [191204] EX TIPOLOGIA 6.1	R3	3	40%	MATERIE PRIME MPS Come da specifiche UNIPLAST-UNI 10667	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R3	60	t/h = 0-15 t/g = 0-90 t/a = 0-18.000
[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] EX TIPOLOGIA 6.2	R3	3	40%	MATERIE PRIME MPS Come da specifiche UNIPLAST-UNI 10667	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R3	100	t/h = 0-16 t/g = 0-100 t/a = 0-20.000
[030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301] EX TIPOLOGIA 9.1	R13	I-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R3	30	
[070299] [160306] EX TIPOLOGIA 10.1	R3	3	50%	MPS Mescole compatibili	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R3	50	t/h = 0-10 t/g = 0-50 t/a = 0-15.000
[020304] [200125] EX TIPOLOGIA 11.11	R13	I-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R3-R9	30	
[170506] EX TIPOLOGIA 12.2	R13	I-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R5-R10	40	

[070612] [070412] [070312] [070212] [070112] [061399] [070512] [060503] [070712] [100121] [190812] [190814] EX TIPOLOGIA 12.8	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R5	100
[050110] [060503] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814] EX TIPOLOGIA 12.16	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R5	100

NOTE PRESCRITTIVE:

1. La quantit  massima stoccabile   riferita alla singola tipologia messa in riserva (R13) quando risultano presenti anche le altre tipologie autorizzate.
2. La quantit  massima complessiva contemporaneamente stoccabile (R13) di rifiuti, sommando tutte le tipologie presenti, non potr  in ogni caso essere superiore a **tonnellate 385,00**.
3. Una singola tipologia, quando necessario, potr  occupare anche spazi destinati ad altre tipologie, qualora queste non siano presenti presso l'impianto, fermo restando che la quantit  massima complessiva di messa in riserva (R13) non potr , comunque, essere superiore a tonnellate 385,00. In ogni caso si dovr  tenere conto delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stoccato in relazione ai contenitori necessari ed alle modalit  di stoccaggio prescritte in funzione della specifica tipologia.
4. Le potenzialit  di trattamento che, nella tabella si presentano in assetto variabile, sono in funzione della possibilit  di trattare contemporaneamente pi  tipologie: infatti, tenuto conto degli spazi e dei macchinari a disposizione per effettuare le operazioni di trattamento, la quantit  giornaliera di trattamento, espressa in tonnellate, per ciascuna tipologia viene ridotta proporzionalmente se nel corso della giornata di lavoro vengono sottoposte a trattamento anche altre tipologie. *[Per es.: se vengono trattate, nella stessa giornata di lavoro, le tipologie 3.1 e 3.2, potranno essere trattate complessivamente massimo tonnellate 110; se vengono trattate, nella stessa giornata di lavoro, le tipologie 1.1 e 5.8, potranno essere trattate complessivamente massimo tonnellate 65].*
5. In ogni caso, nel corso dell'anno potranno essere sottoposte a trattamento massimo **20.000,00 tonnellate** di rifiuti sommando tutte le tipologie autorizzate.
6. Relativamente alle tipologie sottoposte ad operazioni di trattamento (R3 e R4), la percentuale di recupero indicata in tabella rappresenta il livello minimo di efficienza dello specifico trattamento.
7. Gli scarti (rifiuti con codice CER 191212) derivanti dalle operazioni di trattamento devono essere conferiti ad impianti di smaltimento autorizzati; nei casi i cui detti rifiuti siano prodotti direttamente dall'attivit  di trattamento delle tipologie di cui ai punti 1.1, 6.1, 6.2, 9.1 e 10.1 dell'allegato 1 - suballegato 1 - del D.M. 5 febbraio 1998, essi possono, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva della presente determinazione, essere conferiti anche presso impianti di recupero autorizzati.
8. I rifiuti derivanti dall'attivit  di trattamento ed ancora suscettibili di ulteriori operazioni di recupero non possono essere conferiti ad impianti dove viene esercitata la sola attivit  di messa in riserva (R13).
9. I rifiuti sottoposti alla sola attivit  di messa in riserva (R13) non possono essere conferiti presso impianti autorizzati esclusivamente all'esercizio della sola messa in riserva (R13), ma presso impianti autorizzati anche all'esercizio delle successive operazioni di recupero (di cui all'allegato C parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006) specificatamente previste per ciascuna tipologia riportata in tabella.




[Handwritten signature]



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE AMBIENTE



Registro Generale n. 306 del 15-03-2011
Registro Settore n. 13 del 15-03-2011

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Impresa AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO di Fagioli Dante & C. S.n.c. - D.lgs. n. 152/06 - Modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi - Impianto situato in C.da Ete, 11 - Fermo

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 recante "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" ed in particolare il comma 2, dell'art. 3, che recita: "... restano di competenza delle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti...";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di questo Settore n. 127/GEN - 17/SET del 24/2/2010 con la quale è stato autorizzato l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi, con accorpamento delle attività esistenti di pari oggetto;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale di questo Settore n. 160/GEN - 20/SET del 4/3/2010 con la quale state autorizzate alcune modifiche (rettifiche) della determinazione sopra richiamata;

VISTA la domanda datata 29/9/2010, pervenuta il 4/10/2008 ed assunta al protocollo n. 29061 con cui l'Impresa in oggetto ha chiesto, ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività esistente di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) e (R4) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Contrada Ete, 11 nel comune di Fermo, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Relazione tecnico descrittiva;
- 2) Planimetria vigente - allegato 23;
- 3) Planimetria modificata - allegato 23A
- 4) Planimetria vigente - allegato 24;
- 5) Planimetria modificata - allegato 24A.

TENUTO conto del parere tecnico-ambientale espresso dal Dipartimento Provinciale dell'ARPAM con nota prot. n. 49929 del 22/12/2010 (assunta al prot. n. 40640 del 23/12/2010 di questa Provincia);

RICHIAMATA la nota di questo Settore prot. n. 40868 del 24/12/2010 con la quale è stata fatta all'impresa richiesta di integrazioni;

VISTA, inoltre, la nota datata 29/1/2011 pervenuta a questa Provincia il 31/1/2011 (assunta al prot. n. 3755) con la quale l'impresa, in riscontro alla richiesta formulata da questa Provincia, ha fatto pervenire i documenti integrativi seguenti:

- *Elaborato n. 26 con descrizione delle integrazioni;*
- *Elaborato n. 27 – collaudo/valutazione effettiva trattamento;*
- *Elaborato n. 28 – tabella riepilogativa con le integrazioni;*
- *CD contenente modifiche;*
- *Stralci di autorizzazioni di impianti italiani e stranieri.*

VISTA, infine, la nota datata 16/2/2011, pervenuta a questa Provincia il 17/2/2011 (assunta al prot. n. 6757) con la quale l'impresa ha fatto pervenire il seguente elaborato:

- *Elaborato n. 29 - tabella riepilogativa.*

RITENUTO, ai sensi della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (*Disciplina della valutazione di impatto ambientale*), di considerare l'istanza proposta come modifica non sostanziale;

ACQUISITO il parere definitivo favorevole, con prescrizioni, espresso dal competente Servizio Rifiuti/Suolo dell'ARPAM – Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno, con nota prot. n. 7595 del 24/2/2011, assunta al protocollo n. 9222 del 8/3/2011 di questa Provincia;

RITENUTO opportuno, di conseguenza, apportare, in corso di istruttoria tecnica, alcune modifiche all'elaborato 29 presentato dall'impresa, finalizzate alla formulazione di un quadro di sintesi coerente fra le proposte avanzate e la necessità di attribuire prescrizioni certe e definite, riassumendole in un nuovo elaborato che si allega al presente atto;

VISTA l'attestazione del versamento, effettuato in data 4/10/2010, relativo al pagamento degli oneri istruttori ed accertata la sua congruità;

CONSIDERATO che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

- Di **modificare**, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la determinazione dirigenziale n. 127/GEN – 17/SET del 24/2/2010, citata in premessa, intestata all'impresa **AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO di Fagioli Dante & C. S.n.c.** (codice fiscale 01062460447) con sede legale in Contrada Ete, 11 - Fermo [legale rappresentante: Dante Fagioli nato a Porto San Giorgio il 5/7/1963 e residente nel comune di Fermo in Contrada Ete, 11] **nei termini che seguono:**



1. Tutte le operazioni di recupero (R13, R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi autorizzate con gli atti richiamati in premessa e modificati dal presente atto, a far data dal suo ricevimento, saranno svolte esclusivamente nell'opificio indicato, negli elaborati progettuali, con la lettera "B" e dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, l'impresa dovrà provvedere a trasferire i rifiuti giacenti nell'opificio indicato con la lettera "A" presso le rispettive aree dell'opificio "B" o presso altri impianti autorizzati, liberando e ripulendo tutti gli spazi interni ed esterni a detto opificio, e dovranno essere effettuate le operazioni previste nel piano di ripristino ambientale dell'area, come descritto nell'elaborato 25 (pagina 14), relativamente alle pertinenze dell'opificio "A", restituendo l'area agli usi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- b) entro il medesimo termine di cui sopra, la recinzione dovrà essere riposizionata come indicato nell'elaborato 23A approvato con il presente atto, previa presentazione al Comune della relativa pratica edilizia nel rispetto della normativa urbanistica vigente;
- c) i rifiuti dovranno essere stoccati e/o trattati nelle aree funzionali come indicato nell'elaborato 24A approvato con il presente atto.

2. Vengono, inoltre, apportate le seguenti modifiche gestionali:

- a) i rifiuti ammissibili all'impianto sono quelli elencati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente determinazione che modifica e sostituisce quella riportata nell'elaborato 25 (da pagina 15 a pagina 17) approvato con gli atti precedenti;
- b) i rifiuti contraddistinti da un codice specchio, presenti nell'elenco sopra citato, ai fini della loro ammissibilità nell'impianto, devono previamente essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione allo scopo di stabilirne la composizione;
- c) i rifiuti ammessi all'impianto dovranno essere gestiti nel rispetto delle modalità, dei limiti e degli accorgimenti riportati nella tabella riepilogativa di cui allegato 2 della presente determinazione che modifica e sostituisce quella riportata nell'elaborato 25 (da pagina 18 a pagina 24) approvato con gli atti precedenti;
- d) la quantità massima complessiva stoccabile istantaneamente (R13) è pari a 385 tonnellate;
- e) la potenzialità massima complessiva di trattamento (R3 e R4) è pari a 20.000 tonnellate all'anno;
- f) lo stoccaggio delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di trattamento, localizzato nell'area esterna all'opificio "B", della superficie di mq. 480, deve avvenire limitando l'azione degli agenti atmosferici e le interferenze con l'ambiente circostante, con l'utilizzazione di sistemi idonei di copertura e/o di cassoni chiusi;
- g) i rifiuti con codice CER 191212, prodotti direttamente dall'attività di trattamento autorizzata, provenienti dalla gestione delle tipologie di cui ai punti 1.1, 6.1, 6.2, 9.1 e 10.1 dell'allegato 1 – suballegato 1 – del D.M. 5 febbraio 1998, riportate nella tabella riepilogativa allegata, possono essere destinati, previa loro caratterizzazione analitica, oltre che allo smaltimento, anche presso impianti di recupero regolarmente autorizzati a ricevere detti rifiuti soltanto se in tali impianti vengono effettuate operazioni di recupero diverse da quelle svolte presso l'impianto in oggetto; detti rifiuti non possono essere conferiti presso impianti autorizzati alla sola operazione di messa in riserva (R13);
- h) a tal fine, l'impresa in oggetto è tenuta a comunicare a questa Provincia e all'ARPAM, prima dell'inizio del primo trasporto, gli elementi identificativi (ragione sociale, tipologia impianto, località, estremi autorizzazione) dell'impianto di recupero prescelto



cui avviare i rifiuti con codice CER 191212; tale procedura dovrà ripetersi per ogni ulteriore impianto di destinazione;

- i) i rifiuti di cui alla tipologia 11.11 dell'allegato 1 – suballegato 1 – del D.M. 5 febbraio 1998, costituiti da oli vegetali ed animali messi in riserva (R13), possono essere avviati anche presso impianti regolarmente autorizzati ad effettuare le operazioni di recupero R3;
 - j) i rifiuti liquidi costituiti da oli vegetali ed animali devono essere stoccati in appositi contenitori o serbatoi a tenuta con adeguati requisiti di resistenza, posti a loro volta su bacini di contenimento di capacità pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
 - k) la sovrapposizione dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse e la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
 - l) nel caso di cessazione dell'attività di recupero autorizzata con il presente atto, dovranno essere effettuate le operazioni previste nel piano di ripristino ambientale dell'area come descritto nell'elaborato 25 (pagina 14), relativamente alle pertinenze dell'opificio "B"; prima di avviare dette operazioni, dovranno essere allontanati e smaltiti, secondo normativa vigente, tutti i rifiuti eventualmente presenti nelle aree esterne ed interne all'impianto;
 - m) devono intendersi contestualmente modificate, da quelle riportate alle lettere che precedono, le prescrizioni di cui al punto 1, lett. d), e), f), h), i), l) ed o), della citata determinazione dirigenziale n. 127/GEN – 17/SET del 24/2/2010.
- Di approvare con il presente atto gli elaborati di seguito elencati:
 - Elab. 23A - tavola 4 – Riquadrificazione ambientale e viabilità interna impianto (assunto al prot. n. 29061 del 4/10/2010) che sostituisce l'elaborato 23;
 - Elab. 24A - tavola 6 – Funzionamento impianto (assunto al prot. n. 29061 del 9/10/2010) che sostituisce l'elaborato 24.
 - Di stabilire che la tabella riepilogativa riportata nell'allegato 2 è parte integrante della presente determinazione e che, ai sensi dell'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere considerate come prescrizioni di questa autorizzazione le note prescrittive apposte in calce a detta tabella;
 - Di stabilire, altresì, che rimangono inalterate e cogenti tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nelle richiamate determinazioni dirigenziali di questo Settore n. 127/GEN-17/SET del 24/2/2010 e n. 160/GEN- 20/SET del 4/3/2010, non modificate con il presente atto;
 - Di demandare, in particolare, al Comune di Fermo, all'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Fermo ed alla Polizia Provinciale di Fermo l'effettuazione di controlli tesi a verificare, per quanto di rispettiva competenza, che l'impresa abbia provveduto, in osservanza di quanto prescritto al precedente punto 1, lettera a), allo smaltimento/recupero di eventuali rifiuti ancora presenti presso l'impianto e alla messa in pristino dei luoghi;
 - Di avvertire che, decorso inutilmente il termine di cui al precedente punto 1, lettera a), oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, sarà avviato anche il procedimento per l'escussione parziale della polizza fideiussoria n. 1867510 stipulata dall'impresa in oggetto con la compagnia COFACE Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. a garanzia di quanto disposto nell'autorizzazione all'esercizio di cui alla determinazione dirigenziale n. 127/GEN-17/SET del 24/2/2010, da trasferire, all'occorrenza, al Comune di



Fermo affinché le somme garantite vengano impiegate per effettuare gli interventi necessari a rimediare alle, eventuali, inadempienze dell'impresa e per procedere all'esecuzione in danno degli interventi di rimozione dei rifiuti;

- Di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale;

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. ROBERTO FAUSTI

Il presente atto viene pubblicato in elenco

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo



Il Dirigente del Settore
Dott. ROBERTO FAUSTI



ALLEGATO 1

TABELLA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AMMESSI

DESCRIZIONE RIFIUTI	CODICE CER
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	020104
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	020304
scarti di corteccia e sughero	030101
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	030105
rifiuti non specificati altrimenti (<i>scarti di legno e sughero, imballaggi in legno</i>)	030199
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109	050110
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	060503
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	070112
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211	070212
rifiuti plastici	070213
rifiuti non specificati altrimenti (<i>rifiuti contenenti gomma, costituiti da cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli</i>)	070299
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	070312
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	070412
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	070512
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	070612
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711	070712
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	100121
scaglie di laminazione	100210
rifiuti non specificati altrimenti (<i>cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa</i>)	100299
rifiuti non specificati altrimenti (<i>cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe</i>)	100899
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	101112

rifiuti non specificati altrimenti (<i>rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe</i>)	110299
zinco solido	110501
rifiuti non specificati altrimenti (<i>rifiuti di metallo non ferrosi o loro leghe</i>)	110599
limatura e trucioli di materiali ferrosi	120101
polveri e particolato di materiali ferrosi	120102
limatura e trucioli di materiali non ferrosi	120103
polveri e particolato di materiali non ferrosi	120104
limatura e trucioli di materiali plastici	120105
rifiuti non specificati altrimenti (<i>cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa e di metalli non ferrosi o loro leghe</i>)	120199
Imballaggi in carta e cartone	150101
imballaggi in plastica	150102
imballaggi in legno	150103
imballaggi metallici	150104
imballaggi in materiali compositi	150105
imballaggi in materiali misti	150106
imballaggi in vetro	150107
metalli ferrosi	160117
metalli non ferrosi	160118
plastica	160119
vetro	160120
componenti non specificati altrimenti	160122
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	160216
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	160306
catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, radio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	160801
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	160803
catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)	160804
legno	170201
vetro	170202
plastica	170203
rame, bronzo, ottone	170401
alluminio	170402
piombo	170403



zinco	170404
ferro e acciaio	170405
stagno	170406
metalli misti	170407
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	170411
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	170506
materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	190102
rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	190118
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	190812
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	190814
metalli ferrosi	191202
metalli non ferrosi	191203
plastica e gomma	191204
vetro	191205
legno diverso da quello di cui alla voce 191206	191207
carta e cartone	200101
vetro	200102
oli e grassi commestibili	200125
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	200136
legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
plastica	200139
metallo	200140
rifiuti urbani non differenziati (scarti di legno e sughero, imballaggi di legno)	200301

Note:

1. Rispetto alla tabella riportata nell'elaborato 25 (da pagina 15 a pagina 17) approvato con gli atti precedenti, viene stralciato il seguente codice:
 - CER 061399 – rifiuti non specificati altrimenti, in quanto riportante una descrizione codificata erroneamente e già evidenziata dall'ARPAM (vedasi verbale conferenza servizi del 19/5/2009).
2. Il codice CER 200301 – rifiuti urbani non differenziati, viene descritto con maggior precisione in coerenza con la tabella riepilogativa (tipologia 9.1 del D.M. 5/2/1998) dell'allegato 2 alla presente determinazione.



h.

ALLEGATO 2

TABELLA RIEPILOGATIVA

OPIFICIO B

CODICI CER E TIPOLOGIE D.M. 5-2-98	OPERAZIONE DI RECUPERO	AREA INDICATA NELL'ELAB. 24A PER MESSA IN RISERVA E TRATTAMENTO	PERCENTUALE DI RECUPERO DAL TRATTAMENTO	MATERIE PRIME E PRODOTTI IN USCITA	DESTINAZIONI DI RECUPERO DEI PRODOTTI E DEI RIFIUTI MESSI IN RISERVA (R13)	QUANTITA' MAX STOCCABILE (ton.)	POTENZIALITA' DI TRATTAMENTO
150101] [150105] [150106] [200101] EX TIPOLOGIA 1.1	R3	3	90%	MATERIE PRIME MPS Come da specifiche UNI-EN 643	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R1	40	$v/h = 0-10$ $v/g = 0-80$ $v/a = 0-17.000$
	R13	1-1A-1B					
[170202] [200102] [150107] [191205] [160120] EX TIPOLOGIA 2.1	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R5	40	
	R4	3	75%	Materie prime, MPS Conformi alle specifiche CECA, AISI CAEF UNI	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R4	100	$v/h = 0-20$ $v/g = 0-120$ $v/a = 0-20.000$
[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [200140] [191202] [100299] [20199] EX TIPOLOGIA 3.1	R13	1-1A-1B					
	R4	3	80%	MATERIE PRIME MPS Conforme alle specifiche UNI EURO	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R4	100	$v/h = 0-20$ $v/g = 0-100$ $v/a = 0-20.000$
[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [100899] [120199] EX TIPOLOGIA 3.2	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R4	30	
	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R4	50	
[110299] [200140] [120103] [120104] EX TIPOLOGIA 3.4	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R8-R4	200	
	R13	1-1A-1B					
[150104] [200140] EX TIPOLOGIA 3.5	R13	1-1A-1B					
	R13	1-1A-1B					
[160803] [160804] EX TIPOLOGIA 5.3	R13	1-1A-1B					
	R13	1-1A-1B					

1/4 m.



[160801] EX TIPOLOGIA 5.4	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R3-R4	30	
[160216] [160214] [200136] [200140] EX TIPOLOGIA 5.6	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R3-R4	50	
170401 [170411] [160122] [160118] [160216] EX TIPOLOGIA 5.8	R3	3	90%	MATERIE PRIME MPS Rame, piombo e materie plastiche	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R3-R4	60	t/h = 0-10 t/g = 0-50 t/a = 0-15.000
[020104] [150102] [170203] [200139] [191204] EX TIPOLOGIA 6.1	R3	3	70%	MATERIE PRIME MPS Come da specifiche UNIPLAST-UNI 10667	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R3	60	t/h = 0-15 t/g = 0-90 t/a = 0-18.000
[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] EX TIPOLOGIA 6.2	R3	3	70%	MATERIE PRIME MPS Come da specifiche UNIPLAST-UNI 10667	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R3	100	t/h = 0-16 t/g = 0-100 t/a = 0-20.000
[030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301] EX TIPOLOGIA 9.1	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R3	30	
[070299] [160306] EX TIPOLOGIA 10.1	R3	3	70%	MPS Mescole compatibili	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R3	50	t/h = 0-10 t/g = 0-50 t/a = 0-15.000
[020304] [200125] EX TIPOLOGIA 11.11	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R3-R9	30	
[170506] EX TIPOLOGIA 12.2	R13	1-1A-1B			Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R5-R10	40	

2/4 m.

[070612] [070412] [070312] [070212] [070112] [061399] [070512] [060503] [070712] [100121] [190812] [190814] EX TIPOLOGIA 12.8	R13	1-1A-1B		Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R5	100
[050110] [060503] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814] EX TIPOLOGIA 12.16	R13	1-1A-1B		Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R5	100


NOTE PRESCRITTIVE:

1. La quantità massima stoccabile è riferita alla singola tipologia messa in riserva (R13) quando risultano presenti anche le altre tipologie autorizzate.
2. La quantità massima complessiva contemporaneamente stoccabile (R13) di rifiuti, sommando tutte le tipologie presenti, non potrà in ogni caso essere superiore a **tonnellate 385,00**.
3. Una singola tipologia, quando necessario, potrà occupare anche spazi destinati ad altre tipologie, qualora queste non siano presenti presso l'impianto, fermo restando che la quantità massima complessiva di messa in riserva (R13) non potrà, comunque, essere superiore a **tonnellate 385,00**. In ogni caso si dovrà tenere conto delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stoccato in relazione ai contenitori necessari ed alle modalità di stoccaggio prescritte in funzione della specifica tipologia.
4. Le potenzialità di trattamento che, nella tabella si presentano in assetto variabile, sono in funzione della possibilità di trattare contemporaneamente più tipologie: infatti, tenuto conto degli spazi e dei macchinari a disposizione per effettuare le operazioni di trattamento, la quantità giornaliera di trattamento, espressa in tonnellate, per ciascuna tipologia viene ridotta proporzionalmente se nel corso della giornata di lavoro vengono sottoposte a trattamento anche altre tipologie. *[Per es.: se vengono trattate, nella stessa giornata di lavoro, le tipologie 3.1 e 3.2, potranno essere trattate complessivamente massimo tonnellate 110; se vengono trattate, nella stessa giornata di lavoro, le tipologie 1.1 e 5.8, potranno essere trattate complessivamente massimo tonnellate 65].*
5. In ogni caso, nel corso dell'anno potranno essere sottoposte a trattamento massimo **20.000,00 tonnellate** di rifiuti sommando tutte le tipologie autorizzate.
6. Relativamente alle tipologie sottoposte ad operazioni di trattamento (R3 e R4), la percentuale di recupero indicata in tabella rappresenta la soglia minima sotto la quale il processo di recupero non può considerarsi concluso ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
7. Gli scarti (rifiuti con codice CER 191212) derivanti dalle operazioni di trattamento devono essere conferiti ad impianti di smaltimento autorizzati; nei casi i cui detti rifiuti siano prodotti direttamente dall'attività di trattamento delle tipologie di cui ai punti 1.1, 6.1, 6.2, 9.1 e 10.1 dell'allegato 1 - suballegato 1 - del D.M. 5 febbraio 1998, essi possono, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva della presente determinazione, essere conferiti anche presso impianti di recupero autorizzati.
8. I rifiuti derivanti dall'attività di trattamento ed ancora suscettibili di ulteriori operazioni di recupero non possono essere conferiti ad impianti dove viene esercitata la sola attività di messa in riserva (R13).



3/4 fm.

9. I rifiuti sottoposti alla sola attività di messa in riserva (R13) devono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati all'esercizio delle successive operazioni di recupero previste per ciascuna tipologia.



4/4 pr.